

**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81**  
**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,**  
**in materia di tutela della salute e della sicurezza**  
**nei luoghi di lavoro.**

Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico della sicurezza (Decreto Legislativo 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce completamente il precedente D. L. 626/94 e tutti gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della sicurezza e salute durante il lavoro.

Tale D.L. si applica anche ai Pediatri di Famiglia dotati di un rapporto di lavoro con uno o più dipendenti, o con altre tipologie di personale, anche fornito da Ditte o Cooperative, e prevede, in fase di pubblicazione, quale termine ultimo per l'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. A) il 1 gennaio 2009.

Pertanto, i pediatri con dipendenti, entro e non oltre tale data, debbono provvedere a rispettare tale adempimento legislativo; pena un sistema di sanzioni molto pesante (art. 55). Infatti, per il datore di lavoro che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione degli stessi o adottarlo in assenza degli elementi prescritti dal decreto, vi è la sanzione dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5000 a 15000 euro.

Si rileva infine che il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa (art. 28, comma 2).

*Con il decreto cosiddetto Milleproroghe, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, è stata definita una **proroga al 16 maggio 2009** sull'indicazione della data certa sul documento della sicurezza*

Per semplificare la comprensione della parte dedicata ai Pediatri di Famiglia, proponiamo la lettura attraverso 5 diversi casi, corrispondenti a diverse forme di organizzazione del lavoro.

**CASO 1 : Il medico non ha alcun collaboratore (infermiere, segretaria, addetta alle pulizie)**

Il caso riguarda quei medici che lavorano da soli in ambulatorio, senza alcun tipo di collaborazione (nemmeno quelle non dichiarate!!).

Il medico titolare dell'ambulatorio deve rispettare esclusivamente le norme di sicurezza e di igiene di locali, impianti, attrezzature, etc... documentando la loro idoneità con adeguata certificazione, quali, ad esempio, il certificato di conformità dell'impianto elettrico ex legge 46/90, poi DL 37/08).

*N.B.: nell'ambito delle comuni norme di sicurezza è bene attrezzare l'ambulatorio con almeno una coppia di estintori portatili, per la prevenzione degli incendi; va tenuto presente che tali attrezzature vanno verificate da personale esperto almeno ogni 6 mesi, documentando l'avvenuta verifica.*

A tale tipologia di medico non è applicabile il disposto del D.L. 81/2008.

**Caso 2: Il medico, singolo, si avvale della collaborazione di infermiere e/o segretaria e/o addetta alle pulizie**

In questo caso viene a instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente ed il medico titolare dell'ambulatorio assume la figura di datore di lavoro.

A tale tipologia di medico si applica il disposto del D.L. 81/2008 e tutta la normativa sul lavoro dipendente.

Egli deve quindi procedere :

- alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
  - alla eliminazione e/o riduzione al minimo dei rischi in relazione alle conoscenze e al progresso tecnico;
  - al controllo sanitario dei lavoratori;
  - alla informazione e formazione dei lavoratori;
  - alle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di incendio ed evacuazione per pericolo grave ed immediato;
  - all'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
  - alla regolare manutenzione e/o verifica di idoneità di ambienti, attrezzature, impianti (es.:impianto elettrico, di messa a terra, estintori,...)
- N.B.: l'impianto di messa a terra deve essere denunciato all'ISPESL ed all'AUSL competente per territorio.*

Per adempiere a tutto ciò, il medico datore di lavoro può autocertificare il documento di valutazione dei rischi, ma solo se ha la idoneità e/o i requisiti per farlo.

Per ottenere tali idoneità e/o requisiti egli deve aver frequentato un corso di formazione come RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), di almeno 16 ore, presso un Ente o Istituto autorizzato e riconosciuto, il quale dovrà rilasciare il previsto attestato di frequenza e idoneità conseguita.

E' possibile per il medico datore di lavoro designare un RSPP esterno

### **Caso 3 : Il medico, singolo, non ha dipendenti, ma si avvale di una ditta di pulizie**

Il medico titolare dell'ambulatorio deve:

- accertarsi della idoneità della Ditta e della regolarità del personale utilizzato dalla stessa nell'ambulatorio del medico;
- fornire alla Ditta delle pulizie l'autocertificazione della valutazione dei rischi;
- accertarsi e farsi documentare dalla Ditta il rispetto della valutazione autocertificata dei rischi, con particolare riferimento all'avvenuta e periodica formazione e/o informazione degli/dell'addetto alle pulizie ed alla dotazione degli eventuali D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati.
- chiarire bene nel contratto con la Ditta tutte le clausole precedenti, precisando gli ambiti dei compiti assegnati e delle responsabilità conseguenti.

### **Caso 4 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, di cui uno è titolare e/o responsabile legale, ed in cui sono presenti una o più figure di collaboratori assimilabili a lavoratori dipendenti.**

Il titolare e/o rappresentante legale deve attenersi a quanto riportato al **Caso 2**

**Caso 5 : Poliambulatorio, in cui operano più medici, nessuno dei quali è titolare e/o responsabile legale. Si tratta di Studi Associati di più medici con pari dignità.**

Si tratta di una società di fatto. Pertanto va nominato ed ufficializzato per iscritto un responsabile del Poliambulatorio.

Questi dovrà successivamente attenersi a quanto riportato al **Caso 2.**

*A cura di Nicola De Michele - Ispettore della Sicurezza e dell'Igiene del Lavoro*